



Procura distrettuale della Repubblica di Brescia

- Il Procuratore -

Prot. n. 2550/2022

3 novembre 2022

Ai Signori Questori di
Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova

Ai Signori Comandanti Provinciali dei Carabinieri
di Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova

Ai Signori Comandanti provinciali della Guardia di Finanza
di Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova;

Al Sig. Comandante della Polizia locale del Comune di Brescia (con
richiesta di inoltro ai comandi della provincia)

All'A.T.S. – PSAL di Brescia

All'Agenzia delle Entrate di Brescia.

Per conoscenza

Al Signor Procuratore Generale di Brescia

Ai Sostituti Procuratori

Ai Responsabili delle aliquote della sezione di polizia giudiziaria

Al Direttore amministrativo,



anche per la diffusione al personale dell'ufficio

Sede

OGGETTO: direttiva sulle attività di polizia giudiziaria in vista dell'entrata in vigore del d.lgs 10 ottobre 2022 n. 150 (riforma Cartabia del processo penale). Disposizioni supplementari.

Indice

- 1) Entrata in vigore della riforma.
- 2) Criteri sulle attività propedeutiche alla c.n.r.
- 3) Contenuto e tempi di trasmissione della c.n.r.
- 4) Identificazione delle persone interessate al procedimento e avvisi ex lege.
- 5) La documentazione degli atti della polizia giudiziaria.
- 6) Il compimento di atti a distanza.
- 7) Il controllo giurisdizionale sulle attività di perquisizione.
- 8) Disposizioni supplementari:
 - 8 a) adempimenti per reati da "codice rosso";
 - 8 b) c.n.r. in materia economica;
 - 8 c) infortuni sul lavoro;
 - 8 d) reati di competenza della procura distrettuale;
 - 8 e) attività urgente e p.m. di turno;
 - 8 f) avvisi ex art. 408 c.p.p.;
 - 8 g) Notizie di reato a carico di ignoti (singole o con elenco mensile).

1. Entrata in vigore della riforma.

Il d.lgs n.150/2022, entrerà in vigore il 30 dicembre 2022, come disposto dall'art. 5 del D.L. 31 ottobre 2022 n. 162 che ha rinviato a tale data l'operatività del nuovo impianto normativo (compresa l'abrogazione di una serie di norme del codice di procedura penale e di altre leggi) originariamente prevista per il 1° novembre scorso.

Per altro verso, l'art 87 stabilisce che le disposizioni in materia di processo penale telematico entreranno in vigore al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti tecnici *"riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematica degli atti del procedimento penale"*. E' previsto che tali regolamenti verranno

adottati con decreto del Ministro della giustizia entro il 31 dicembre 2023 per cui le disposizioni che attengono al fascicolo informatico e alle citate attività in modalità telematiche entreranno in vigore successivamente a tale data.

Il tempo che ci separa dall'entrata in vigore della riforma potrà essere utilizzato per comprenderne gli assetti e per impostare le attività richieste. Le novità sono molte e vanno tutte nella direzione (di tentare) di accorciare i tempi di svolgimento dei procedimenti penali.

In tal senso vi è un evidente *favor* per un maggior ricorso alle archiviazioni, più stringenti regole di giudizio per disporre il rinvio a giudizio; un ampliamento dei casi procedibilità a querela; sistemi di notificazione più snelli; audizioni delle persone a distanza. Ma vi è anche un complesso sistema di norme per ovviare a eventuali stasi dei procedimenti, offrendo alle parti private strumenti per sollecitare la loro definizione.

Tutto questo deve fare i conti con un numero sproporzionato di notizie di reato che, anno dopo anno, grava sempre più sul nostro sistema penale che assiste a riforme di vario genere ma continua ad aspettare quella, decisiva, sugli aumenti degli organici.

Non può in questa sede affrontarsi l'intero ventaglio normativo, ma già fornire indicazioni alla p.g. sulle novità attinenti alle indagini preliminari appare necessario per non farsi trovare impreparati alla data del 30 dicembre prossimo.

2. Criteri sulle attività propedeutiche alla c.n.r.

La presente direttiva ha l'obiettivo di fornire indicazioni sulle attività che la polizia giudiziaria è tenuta a sviluppare secondo le nuove disposizioni introdotte dalla riforma Cartabia e, più in generale, nel contesto di quelle previste dall'art. 55 c.p.p.

L'obiettivo è quello di fornire soluzioni organizzative tali da rendere più proficuo il lavoro investigativo, oggi spesso disperso in attività non funzionali rispetto ad un uso corretto e non diseconomico della giurisdizione.

Il pensiero di fondo del nuovo legislatore è di raccomandare un utilizzo accorto e ponderato del processo penale che eviti deprimenti risultati statistici per cui circa il 50% dei processi per reati a citazione diretta finisce con l'assoluzione. Come si vedrà più avanti, la regola di giudizio che deve costituire la stella polare per la domanda di giustizia è quella della ragionevole previsione di condanna, sicché già nella fase di raccolta del compendio indiziario afferente ad una notizia di reato, la polizia giudiziaria deve fare valutazioni, se non propriamente processuali, quantomeno idonee ad indirizzare le determinazioni del pubblico ministero.

Nella prassi quotidiana a volte si registrano comunicazioni di notizie di reato ove il reato neppure si scorge, o incomplete nei dati formali o nella rappresentazione del fatto e degli elementi indiziari a supporto della denuncia. Ciò determina quantomeno la necessità per il pubblico ministero di integrare le lacune, a volte mediante richieste di informazioni di facile acquisizione, altre volte con delega ad acquisire gli elementi carenti attinenti all'investigazione.





Questo genera un inutile dispendio di risorse e, soprattutto, un pernicioso allungamento dei tempi delle indagini preliminari.

Per ovviare all'inconveniente è necessario che la polizia giudiziaria, almeno con riferimento a fattispecie semplici e circoscritte, depositi c.n.r. tendenzialmente complete ed esaustive, evitando l'invio di informative sommarie, limitate alla sola notizia del fatto con il mero richiamo della denuncia o querela, senza lo svolgimento di qualsivoglia attività a riscontro ovvero a confutazione della stessa.

Va in questa direzione la disposizione dell'articolo 326 c.p.p. in base alla quale. *“il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale”*. Nel concetto di necessità rientra quello della completezza del quadro funzionale alle determinazioni del p.m.

Sul punto sono di particolare rilievo due norme appena introdotte dalla riforma Cartabia e che riguardano, la prima, il presupposto per l'iscrizione di una notizia di reato e, la seconda, il parametro per l'esercizio dell'azione penale o, specularmente, per l'archiviazione del procedimento. Il nuovo articolo 335 c.p.p. richiede, per l'iscrizione di una notizia di reato, che questa contenga *“la rappresentazione di un fatto determinato e non inverosimile riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice”*. La necessità di avere in atti la rappresentazione di un fatto “determinato” postula che la polizia giudiziaria abbia riferito al pubblico ministero un fatto avente connotazioni sufficientemente delineate, ricostruito sulla base di elementi indiziari conosciuti o comunque individuabili. Su questa base è facile ritenere che un fatto sfornito di elementi circostanziali pone il pubblico ministero nella difficoltà di effettuare una corretta iscrizione o nella necessità di iscrivere la notizia come fatto non costituente reato.

Ancor più significativa è la disposizione contenuta nel nuovo articolo 408 c.p.p., in base al quale *“quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna... il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione”*. Tale norma introduce una regola di giudizio certamente differente dalla precedente e impone di non esercitare l'azione penale allorquando gli elementi portino a formulare una prognosi negativa circa l'affermazione della responsabilità dell'indagato. Il legislatore richiede, quindi, un corredo indiziario più robusto rispetto a quello dell'art 125 disp.att. c.p.p., non a caso abrogato, e questo significa che per i procedimenti che si reggono sui soli elementi raccolti dalla polizia giudiziaria l'archiviazione si porrà come opzione principale tutte le volte in cui il corredo indiziario non basti a prevedere la condanna dell'indagato. Da qui a raccomandare una maggiore completezza e incisività del quadro indiziario il passo è breve.

D'altra parte, l'art. 347 c.p.p. richiede espressamente che la p.g., *“nel riferire le notizie di reato, esponga gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute”*. Una frettolosa e non condivisibile lettura di



questa norma ha portato in alcuni casi a privilegiare il fattore temporale, racchiuso nella locuzione “*senza ritardo*”, pure presente nella norma, a scapito della completezza delle informazioni.

Effettivamente la p.g. a volte è chiamata ad operare una scelta sulla opportunità di investire al più presto il pubblico ministero della direzione delle indagini ovvero a prendersi il tempo necessario per fornirgli un quadro completo dalla notizia di reato e delle fonti di prova a sostegno. Nel prosieguo della direttiva ci si soffermerà proprio su questo punto, cercando di fornire dei criteri in base ai quali la polizia giudiziaria potrà orientarsi ai fini delle specifiche determinazioni. In linea di massima può dirsi che tutte le volte in cui non si renda necessario sviluppare le investigazioni attraverso atti invasivi della sfera personale (quindi richiedenti l'autorizzazione dell'a.g.), la polizia giudiziaria dovrà approfondire il quadro indiziario per poi riferire compiutamente al p.m.. In sostanza, nei casi in cui non si pregiudica l'effetto di determinati atti d'indagine e non si mette a rischio l'incolumità delle vittime del reato, sarà conveniente sviluppare in autonomia le investigazioni ritenute utili e necessarie e inoltrare informative di reato all'esito del completamento delle stesse.

Al fine di assicurare gli operatori di polizia giudiziaria sulla tempistica di trasmissione della notizia di reato, va chiarito che l'esigenza sopra riferita è del tutto idonea ad escludere eventuali responsabili disciplinari ex articolo 16 disp. att. c.p.p. che le prevede solo nel caso in cui il ritardo nelle attività sia avvenuto “*senza giustificato motivo*”. Il completamento delle investigazioni costituisce, al contrario, valida giustificazione per un deposito dilazionato, purché avvenuto in tempi ragionevolmente compatibili con lo svolgimento delle investigazioni necessarie.

Un elemento in linea con quanto appena esposto lo si ricava dal contenuto dell'art. 348 c.p.p., a norma del quale è consentito alla polizia giudiziaria di svolgere indagini integrative di iniziativa anche dopo l'invio della c.n.r. e la sua presa in carico da parte del p.m. titolare.

3. Contenuto e tempi di trasmissione della c.n.r.

Ai fini di una tendenziale completezza delle informative, si invita, quindi, la p.g. a provvedere in autonomia a quelle acquisizioni che il caso concreto richiede. Di prassi procederà alla escussione delle persone informate sui fatti indicate in denuncia, o almeno di quelle di maggior rilievo e delle eventuali altre in grado di fornire un utile contributo conoscitivo.

Nei casi di materia c.d. “ordinaria” è diseconomico inviare una c.n.r. indicando gli accertamenti già iniziati o sub-delegati senza i relativi esiti. Salvo che i tempi di attesa sconsiglino il rinvio del deposito, è preferibile trasmettere tutto in un'unica soluzione, soprattutto perché il nostro sistema informatico non consente di riconoscere facilmente il “seguito atti” inviato da un ufficio di polizia diverso da quello che trasmise la informativa originaria.

Per fare un esempio, nei casi di sinistri stradali con lesioni gravi/gravissime e/o decessi, si raccomandano gli adempimenti previsti dal relativo protocollo con le strutture sanitarie



adottato di recente da questa procura della Repubblica, con particolare riferimento allo svolgimento delle indagini ematiche e tossicologiche. Va evitato l'invio (frequente nella prassi) della sola querela o del mero referto medico acquisito, senza lo svolgimento di attività investigativa a supporto, benché spesso sia già indicata nelle querele presentate.

Un'ulteriore problematica concerne la trasmissione della notizia di reato per reato procedibile a querela, quando questa non sia stata ancora presentata. In questi casi per la polizia giudiziaria l'obbligo di informativa all'autorità giudiziaria nasce dal combinato disposto degli articoli 346 c.p.p. e 112 disp. att. c.p.p., in base ai quali, quando la querela può ancora essere presentata, la polizia giudiziaria può (anzi, deve) compiere gli atti di indagine necessari ad assicurare le fonti di prova (ad esempio, in caso di incidente stradale con feriti, la polizia intervenuta *in loco* deve procedere ad eseguire i rilievi dell'incidente stradale, a sentire le persone informate che hanno assistito all'incidente, effettuare le analisi ematiche e tossicologiche secondo il protocollo reati stradali, con un minor approfondimento nei casi in cui appaia *ictu oculi* da escludere la responsabilità di qualcuno nella determinazione dell'incidente), riferendone poi all'a.g.. E' evidente in questi casi l'opportunità di interpellare la persona offesa in merito alla sua eventuale volontà di sporgere querela, dandone atto nella c.n.r..

Si evidenzia, peraltro, che il recente decreto Cartabia ha esteso in modo consistente la procedibilità a querela di molte e comuni fattispecie di reato (es. danneggiamento, sequestro di persona, violenza privata, minaccia, furto aggravato, molestia), sicché si invita la polizia giudiziaria a prestare attenzione a questo aspetto. Anche le lesioni stradali sono ora procedibili a querela, salvo che siano aggravate, sicché non è più necessario distinguere tra lesioni colpose ordinarie (art. 590 c.p.) e lesioni stradali di cui all'articolo 590 *bis* c.p..

Tutto quanto sopra esposto non è in contraddizione con la necessità - a volte prevista per legge altre volte dettata da ragioni di opportunità investigative - di un **inoltro immediato della notizia di reato quando ragioni di urgenza o di tutela della vittima lo impongano**.

Trattasi, in principalità, dei reati ricompresi nei commi 2 bis e 3 dell'articolo 347 c.p.p.

Quanto al comma 2 bis, infatti, si rafforza la regola generale della trasmissione "*senza ritardo*" della notizia di reato, stabilita al primo comma, prevedendo l'obbligo di trasmissione "*al più tardi entro le quarantotto ore*" nelle ipotesi in cui la polizia giudiziaria abbia compiuto atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini: sono, esemplificando, le ipotesi delle sommarie informazioni raccolte nei confronti dell'indagato (articolo 350, commi 1 e 3, c.p.p.), della perquisizione (articolo 352 c.p.p.), del sequestro (articolo 354 c.p.p.), rispetto alle quali il pubblico ministero deve procedere al deposito in segreteria *ex* articolo 366 c.p.p. del relativo verbale e, per alcune (perquisizione e sequestro), deve provvedere alla convalida *ex* articoli 352, comma 4, e 355 c.p.p.

Il comma 3, invece, prevede l'obbligo di trasmissione "*immediatamente*" nei casi di urgenza e in quelli in cui la *notitia criminis* abbia ad oggetto taluno dei reati gravi indicati



dall'art. 407, comma 2, lett. a), numeri da 1 a 6, c.p.p.: trattasi, solo per esemplificare, dei delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2 (fatto riguardante ingenti quantità di sostanze stupefacenti), e 74 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309; dei delitti di omicidio volontario (articolo 575 c.p.), di rapina aggravata (articolo 628, comma 3, c.p.), di estorsione aggravata (articolo 629, comma 2, c.p.), di sequestro di persona a scopo di estorsione (articolo 630 c.p.), nonché di tutti i reati c.d. da "codice rosso" (artt. 572, 609 bis e ss., 612 bis e ter, 585-585-577 c.p.) ecc.

Qui l'esigenza di affidare sin da subito la direzione delle indagini al p.m. rende più problematica l'attività di raccolta delle fonti di prova da parte della polizia giudiziaria, ma non esclude il suo dovere di attivarsi in questo senso anche dopo l'inoltro dell'informativa, ai sensi dell'articolo 348 c.p.p..

4. Identificazione delle persone interessate al procedimento e avvisi ex lege.

In generale - salvi i casi in cui ragioni di opportunità, da apprezzare *cum grano salis* da parte della p.g., escludano che si possa portare a conoscenza dell'indagato la denuncia a suo carico, come quelli da "codice rosso" o allorquando si debba compiere un atto di indagine "a sorpresa" - è necessario corredare la c.n.r. con la compiuta identificazione di tutte le persone in vario modo interessate alle indagini ed in particolare il denunciante/querelante, le persone informate sui fatti e l'indagato. In relazione a queste figure si riporteranno nel successivo paragrafo le nuove norme sull'identificazione delle stesse e sugli avvisi, contenute nel decreto Cartabia.

Non si procederà, come si è accennato, alla formale identificazione dell'indagato nelle ipotesi in cui la persona denunciata sia già in stato di irreperibilità e nei reati del c.d. "codice rosso", per i quali ragioni di evidente opportunità (si pensi alla denuncia riservata della coniuge maltrattata dal marito) impongono di attendere le direttive del p.m.. Analogamente, non si procederà all'identificazione in presenza di specifiche ragioni di riserbo investigativo, come accade se si ha in animo di effettuare perquisizioni, sequestri ispezioni, intercettazioni o altro a sorpresa.

È importante che la p.g., oltre alla compiuta identificazione dell'indagato (indispensabile per poter iscrivere un fascicolo a mod. 21), proceda anche alla rituale **dichiarazione/elezione di domicilio**. Ciò perché l'infruttuosità della notifica al domicilio dichiarato o eletto, comporterà la possibilità di procedere alla notificazione presso il difensore d'ufficio ex art. 161, comma 4, c.p.p.

Occorre, sul punto, soffermare l'attenzione sulle modalità di effettuazione dell'elezione/dichiarazione di domicilio, evidenziando che la normativa, a partire dalla disciplina introdotta dalla legge 28 aprile 2014 n. 67 sull'assenza e ora con la recente riforma Cartabia, impone alla polizia giudiziaria un'implementazione qualitativa del contenuto della



dichiarazione/elezione di domicilio. Tale atto deve essere redatto in modo tale da garantire la più ampia e consapevole conoscenza del procedimento da parte dell'indagato, sì da porlo nella condizione di determinarsi scientemente in ordine alle proprie facoltà definitorie (es. richiesta di sospensione con messa alla prova, definizione del procedimento per particolare tenuità del fatto, accesso alla giustizia riparativa) e in ordine alla propria presenza "nel processo".

Come noto, il processo può essere celebrato "in assenza" dell'imputato quando questi abbia rinunciato a presenziare. In mancanza di una rinuncia espressa, la volontà consapevole dell'imputato di non partecipare al processo può essere dedotta da una serie di circostanze da cui possa desumersi che egli sia stato effettivamente posto a conoscenza del procedimento penale a suo carico: pregressa elezione o dichiarazione di domicilio, sottoposizione dell'imputato nel corso del procedimento ad arresto, fermo o misura cautelare, nomina di un difensore di fiducia, notifica a mani proprie dell'avviso dell'udienza, conseguita conoscenza "certa" del procedimento conseguita in altro modo da cui possa discendere quindi una accertata volontaria rinuncia a partecipare al processo.

Il tema della dichiarazione/elezione di domicilio è pertanto cruciale ai fini processuali, onde evitare la sospensione dei processi, soprattutto laddove si tratti di persone straniere, magari senza fissa dimora, fermate nell'immediato e poi denunciate in stato di libertà, senza una loro formale identificazione (caso piuttosto frequente).

Sul punto, si richiama ancora la riforma Cartabia, che prevede, tra le varie novità, la possibilità per gli indagati di eleggere domicilio presso un "idoneo recapito telematico" sì da creare il c.d. "domicilio digitale". In proposito si sensibilizza la p.g. a raccogliere sin d'ora, in sede di elezione di domicilio, anche un indirizzo e-mail eventualmente idoneo, pur se l'entrata in vigore del processo penale telematico è stata rinviata.

Per illustrare le novità legislative in tema di elezione di domicilio e di notificazioni conviene tenere distinte le posizioni della persona sottoposta alle indagini, del querelante e della persona offesa non querelante.

a) Indagato:

Il modificato comma 3 dell'art. 349 c.p.p. (Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone), sempre nell'ottica di favorire un agevole rintraccio per le notifiche, prevede che: "Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 161, nonché ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità".

È importante raccomandare che, ove il soggetto sia straniero, si indichi nel verbale se lo stesso parla e comprende la lingua italiana. Ove l'indagato non comprenda sufficientemente la lingua italiana, sarà necessario fornire copia del verbale di elezione di domicilio (così come di



tutti gli altri ulteriori atti eventualmente notificati) in una lingua a lui comprensibile, utilizzando moduli multi-lingua redatti nelle versioni maggiormente diffuse. È opportuno, infine, che nel verbale la p.g. indichi se la eventuale conoscenza della lingua italiana lo ponga comunque in condizione di conoscere e capire il testo dei documenti processuali che gli vengono consegnati, evitando formule ambigue (frequenti nella prassi), quali ad es. *“parla poco la lingua...comprende con sufficienza...ecc.”*, foriere di problemi interpretativi con risvolti processuali rilevanti (nullità degli atti).

In particolare, si segnala, tra le modifiche più importanti in tema di elezione di domicilio, il nuovo obbligo per la p.g. di invitare l'indagato ad indicare, ove presente, un indirizzo di posta elettronica certificata ove provvedere alle successive notifiche (si attendono da parte del Ministero della giustizia, tramite specifici regolamenti attuativi da emanarsi nei prossimi mesi, chiarimenti sulla natura e tipologia di indirizzi e-mail ammessi).

In tema di **notificazioni** il nuovo art. 161 c.p.p., comma 1 punto 01, prevede che: *“La polizia giudiziaria nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, li avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti che è loro onere indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nella loro disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché informarlo di ogni loro successivo mutamento.*

Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuti o internati, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti che hanno l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio.

1-bis. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonché degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2, è fatta menzione nel verbale.

.....



4-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 l'elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso".

Non è questa la sede per illustrare nel dettaglio le norme sulle notificazioni, ma dalla lettura del nuovo articolo 157, primo comma, e del 157 bis emerge che la prima notifica va fatta consegnando il documento analogico all'interessato (o alle altre persone indicate nella norma) mentre le successive presso il difensore, salvo che si tratti degli atti introduttivi del giudizio, ossia la citazione all'udienza preliminare o la citazione diretta in giudizio ovvero del decreto penale di condanna. Più esattamente il nuovo articolo 157 bis, comma 1, prevede che "in ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio".

Il legislatore ha distinto: la notifica del primo atto va effettuata direttamente a mani dell'interessato o alle altre persone previste dal 157 1° comma; le successive notifiche saranno effettuate presso il difensore di fiducia o d'ufficio, con regole diverse quando riguardino la citazione alle udienze (preliminare o citazione diretta) o il decreto penale di condanna. Per consentire ciò, l'indagato ha *"l'onere di indicare al difensore ogni recapito.... ove il difensore possa effettuare le comunicazioni nonché di informarlo di ogni successivo mutamento"*.

Bisogna, come detto, tenere distinte le notifiche: quelle che attengono alla citazione in udienza preliminare o citazione diretta o decreto penale, e le altre. Con riguardo alle prime - **atti introduttivi del giudizio** - il 157 ter dispone che esse *"sono effettuate al domicilio dichiarato eletto... in mancanza nei luoghi con le modalità di cui all'articolo 157"*. Questa regola vale quando l'indagato non abbia avuto alcun precedente contatto né alcun avviso dall'autorità procedente. Altrimenti si applica quanto disposto nel 161, commi 1 e 4, ossia la notifica presso il difensore che vale quando l'indagato, pur essendo stato avvisato, abbia ommesso di dichiarare /eleggere domicilio o ne abbia indicato uno inidoneo.

Va a questo punto chiarita la diversa regolamentazione introdotta dal riformatore a seconda che il difensore sia stato nominato di fiducia, ovvero d'ufficio. Se l'indagato ha eletto domicilio presso il difensore di fiducia, questi non potrà rifiutare la domiciliazione, diventando quindi una sorta di domiciliatario *ex lege*. Per tale ragione è stato abrogato il comma 8 bis dell'articolo 157 che prevedeva tale facoltà.

Il difensore d'ufficio, invece, la potrà rifiutare in virtù della disposizione contenuta nel comma 4 bis dell'articolo 162 che prevede - come chiarito nella relazione illustrativa della riforma - che il difensore d'ufficio può non prestare l'assenso alla domiciliazione, in linea con l'attuale disposizione codicistica.

Fatta questa distinzione, vi è ora chiarire che tutte le altre notifiche - dopo la prima e diverse da quelle degli atti introduttivi del giudizio - potranno essere fatte al difensore, tanto quello di

fiducia quanto quello d'ufficio. Entrambi non potranno rifiutarle perché l'eccezione di cui al comma 4 bis riguarda solo la facoltà del difensore di ufficio di non accettare la domiciliazione, ma non anche di rifiutare le notifiche diverse da quelle degli atti introduttivi del giudizio, come sopra detto.

Si è volutamente tralasciata in questa sede la possibilità di effettuare notifiche al domicilio digitale dell'indagato/imputato perché non ancora attuale.

Si allega al presente documento un verbale-tipo di identificazione e di dichiarazione/elezione di domicilio.

b) Querelante

Analoghe novità sono previste per quanto riguarda la persona offesa. In particolare, è ora previsto l'obbligo per la persona offesa dal reato, in sede di querela, di dichiarare o eleggere un domicilio idoneo, in cui ricevere tutte le successive comunicazioni, con obbligo di comunicare ogni sua modifica. La p.g. che riceve la querela lo avviserà che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche indicando un indirizzo di posta elettronica certificata (nuovo art. 153-bis c.p.p.)¹.

Il quinto comma dell'articolo 153 bis chiarisce che *“quando la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inadeguate, le notificazioni alla persona offesa che abbia proposto querela sono eseguite mediante deposito dell'atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente”*.

La rilevante conseguenza pratica è che, in assenza di elezione di domicilio o nel caso di sua inadeguatezza, tutte le notifiche verranno eseguite tramite deposito presso la segreteria del p.m. con conseguente risparmio di tempo e risorse da parte dell'ufficio.

La p.g. che procede alla ricezione della querela provvederà a sollecitare l'elezione di domicilio della persona anche con indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata in

¹ **Art. 153-bis (Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante)**

1. Il querelante, nella querela, dichiara o elegge domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. A tal fine, può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

2. Il querelante ha comunque facoltà di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente alla formulazione della querela,

3. In caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, il querelante ha l'obbligo di comunicare all'autorità procedente, con le medesime modalità previste dal comma 2, il nuovo domicilio dichiarato o eletto.

4. Le notificazioni al querelante che non ha nominato un difensore sono eseguite presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto.

5. Quando la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inadeguate, le notificazioni alla persona offesa che abbia proposto querela sono eseguite mediante deposito dell'atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente.



tutti i casi in cui risulti che la p.o. sia residente all'estero o sia un professionista iscritto ad un albo professionale (e, dunque, con l'obbligo di dotarsi di indirizzo p.e.c.).

c) Persona offesa non querelante.

Nel caso di persona offesa non querelante, non essendovi stata l'occasione per una elezione di domicilio, non possono, in pratica, trovare applicazione le regole viste al punto b).

La riforma interviene anche su questo aspetto con il nuovo articolo 154 c.p.p. alla cui lettura si rinvia. In sintesi, può dirsi che le notifiche andranno fatte nel domicilio che la p.o. potrà eleggere in qualunque momento, esercitando una facoltà che può sempre coltivare e della quale è informato nelle comunicazioni che la p.g. le farà ai sensi dell'articolo 90 bis c.p.p. Ove non abbia eletto domicilio, le notificazioni verranno effettuate presso l'eventuale difensore nominato. In caso di mancanza anche di un difensore, o se il domicilio eletto è inidoneo, la notifica si perfeziona con il semplice deposito nella segreteria del pubblico ministero.

Di tutta questa disciplina bisogna rendere edotta la persona offesa, eventuale querelante.

Il catalogo degli avvisi è contenuto negli articoli 90² e 90 bis³ c.p.p., ora arricchiti dalla riforma con l'introduzione ulteriori informazioni.

² Art. 90 (Diritti e facoltà della persona offesa dal reato)

1-bis. La persona offesa ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

³ All'art. 90 bis, comma 1...dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

a-bis) all'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;

a-ter) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;

a-quater) all'obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione;

a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente;

n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;

n-bis) al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela;

p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato;





A parte la possibilità di indicare un domicilio digitale, la più importante delle previsioni pare quella delle notificazioni mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice, quando manchi un'elezione di domicilio o in caso di sua inidoneità. La conseguenza pratica importante è che in tali casi tutte le notifiche verranno, come detto, eseguite mediante deposito in segreteria, circostanza che comporterà un notevole risparmio di tempo e risorse spesso impiegati per le notifiche degli avvisi di archiviazione alle persone offese (sulle quali si rinvia al paragrafo 8 f).

Per agevolare il compito, questo ufficio ha elaborato un modulo-tipo contenente tutti gli avvisi, che la p.g. troverà in allegato al presente documento. Si ricorda la necessità di provvedere alla sua traduzione in più versioni linguistiche, così come imposto dalla legge (art. 90 bis co. 1 c.p.p.).

5. La documentazione degli atti della polizia giudiziaria.

Il Decreto Cartabia amplia le modalità di documentazione degli atti destinati a contenere le dichiarazioni delle persone a vario titolo coinvolte nel procedimento, prevedendo, accanto all'ordinario verbale riassuntivo, la documentazione mediante riproduzione audiovisiva o fonografica per un numero significativo di ipotesi (nuovo art. 134 c.p.p.).

Per meglio chiarire la portata innovativa della riforma, va detto che il legislatore, per assicurare la genuinità delle dichiarazioni rese dalle persone escusse, privilegia la soluzione tecnica della registrazione a scapito del tradizionale verbale riassuntivo, che resta tuttavia necessario o, comunque, opportuno. Per procedere all'illustrazione delle norme conviene distinguere gli atti che riguardano la persona informata sui fatti e quelli della persona sottoposta alle indagini.

a) **assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti** (art. 351 c.p.p.): è stata prevista in via generale la necessità di procedere alla riproduzione fonografica - salva la contingente indisponibilità della necessaria strumentazione tecnica o di personale tecnico - per l'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti se (art. 357, co. 3-bis, c.p.p.):

- si tratta di indagini sui delitti particolarmente gravi di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), c.p.p., ovvero
- in tutti i casi, quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta.

p-bis) alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;

p-ter) al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela.

1. La vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, viene informata in una lingua a lei comprensibile della facoltà di svolgere un programma di giustizia riparativa.



A tale riguardo, per garantire l'applicazione della norma, si prevede che la persona sentita sia avvisata del diritto di ottenere, a sua richiesta, la documentazione in forma fonografica dell'audizione, salva - come detto - l'indisponibilità della necessaria strumentazione (art. 351, comma 1-quater, c.p.p.).

b) **assunzione di informazioni da persona minorennе, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità** (art. 357, co. 3-ter): è stabilito che debba procedersi alla riproduzione audiovisiva oppure fonografica (la prima utile soprattutto nei casi in cui vi sia l'esigenza di documentare anche i tratti non verbali della comunicazione), a pena di inutilizzabilità dell'atto, salvo che vi sia una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o del personale tecnico, e (congiuntamente) sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.

c) **interrogatorio dell'indagato:**

In particolare,

➤ interrogatorio di persona detenuta (art. 141-bis): è richiesta in prima battuta la riproduzione audiovisiva (e non solo audio), a pena di inutilizzabilità dell'atto; la riproduzione solo fonografica sarà ammessa solo nei casi in cui sia impossibile procedere alla riproduzione audiovisiva; tuttavia, nell'eventualità che manchino i mezzi necessari, il Decreto Cartabia impone in questi casi il ricorso alla perizia o alla consulenza tecnica, data la particolare delicatezza di un atto compiuto fuori udienza e nei confronti di persona in condizioni di particolare soggezione.

Nella pratica, tali disposizioni interesseranno la p.g. nei limitati casi in cui sia quest'ultima, e non personalmente il p.m., a procedere all'interrogatorio del soggetto detenuto, ove evidentemente questi sia detenuto per altra causa.

➤ interrogatorio dell'indagato non detenuto (art. 373, co. 2-bis, c.p.p.): si richiede anche in questo caso, in prima battuta, la documentazione dell'interrogatorio anche con mezzi di riproduzione audiovisiva (non solo audio); in ogni caso, dovrà procedersi quantomeno con la riproduzione fonografica dell'interrogatorio, che sarà in questi casi sufficiente solo ove la più completa riproduzione audiovisiva non sia possibile a causa di una contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico. Sarà comunque opportuno che la p.g. si doti di idonea strumentazione per la ripresa audio-visiva, ai fini della documentazione dei suoi atti.

La trascrizione della riproduzione fonografica o audiovisiva sarà disposta solo se "assolutamente indispensabile" (e potrà essere effettuata anche dalla p.g.). La valutazione sulla "assoluta indispensabilità" della trascrizione sarà riservata all'a.g. procedente; tuttavia, anche al fine di ottenere un supporto efficace per le successive letture/contestazioni nella fase dibattimentale, appare ragionevole prevedere che la trascrizione, quantomeno delle dichiarazioni più rilevanti, sia sempre disposta.

Dal punto di vista operativo, pertanto, risulterà fondamentale accompagnare la riproduzione audiovisiva o la fonoregistrazione con un verbale riassuntivo dettagliato



(possibilmente con l'indicazione del minutaggio delle dichiarazioni più importanti rispetto al file audio-video), sia al fine di consentire al p.m. delegante di percepire con immediatezza, mediante semplice lettura, il tenore e il contenuto di massima delle dichiarazioni della persona informata sui fatti (demandando a un secondo momento la visione della registrazione), sia al fine di evitare – ove possibile – di disporre la trascrizione integrale delle registrazioni e il dispendio di tempo ed energie che ciò, inevitabilmente, comporterà.

6. Il compimento di atti a distanza.

Tra le novità più rilevanti introdotte con il Decreto Cartabia, vi è la possibilità per l'autorità giudiziaria (sia inquirente che giudicante) di disporre con decreto motivato il compimento di atti a distanza o la partecipazione a distanza di una o più parti al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza. In tali ipotesi sarà applicabile, in via generale, la disciplina di cui al nuovo art. 133-ter c.p.p., di cui si illustreranno a breve gli elementi più rilevanti.

La partecipazione a distanza si sostanzia nella realizzazione di «*un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza, o l'ufficio giudiziario, e il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza*». Il collegamento dovrà avvenire nei luoghi specificamente stabiliti dal legislatore e, secondo regola generale (salvo singole eccezioni stabilite dalla norma), «*da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorità giudiziaria, previa verifica della disponibilità di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo*».

A tale riguardo, si evidenzia che la disciplina introdotta richiede che il collegamento audiovisivo sia attuato, a pena di nullità, «*con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre*» (art. 133-ter, co. 3, c.p.p.).

I difensori delle parti parteciperanno all'atto a distanza, di regola, collegandosi dai rispettivi uffici o da altro luogo, purché idoneo. Si precisa che deve comunque essere assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di essere presenti nel luogo dove si trova l'assistito, nonché di consultarsi riservatamente tra loro e con l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei.

Concretamente, ciò significa che la p.g. dovrà attrezzarsi quanto prima per permettere il collegamento audiovisivo, presso i propri uffici, dei soggetti che partecipano a distanza all'atto o all'udienza, nonché per dotarsi, nei limiti del possibile, di idonei strumenti tecnici per permettere l'esercizio delle menzionate facoltà difensive, non escludendo l'uso del telefono per chiamate tra assistito e suo difensore prima e durante l'interrogatorio.

Quanto poi agli aspetti più prettamente operativi e alle incombenze che saranno demandate alla p.g., la normativa prevede, anzitutto, che il decreto dell'autorità giudiziaria che



dispone la partecipazione a distanza debba essere notificato alle parti almeno tre giorni prima della data fissata per il compimento dell'atto o per la celebrazione dell'udienza. Il decreto, inoltre, andrà comunicato alle «autorità interessate», tra le quali - in primo luogo - i dirigenti degli uffici giudiziari o degli uffici di polizia giudiziaria con cui andrà, di regola, disposto il collegamento.

Prima del compimento dell'atto (salvo che sia diversamente disposto dall'a.g.), la p.g. dovrà procedere all'attestazione delle generalità delle persone collegate a distanza. Tale incombenza sarà prerogativa di un ufficiale di p.g., individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria; in ogni caso, la scelta dell'ufficiale di p.g. non potrà cadere su chi svolga o abbia svolto attività di investigazione o di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai fatti a lui riferiti.

Inoltre, l'ufficiale di p.g. dovrà procedere alla redazione del verbale delle operazioni svolte a norma dell'articolo 136 c.p.p., dando atto dell'osservanza delle disposizioni sul rispetto delle modalità tecniche richieste dalla norma per il collegamento audiovisivo (soprattutto quanto all'attuazione del contraddittorio e alla contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle parti di cui si è detto sopra) e per la partecipazione all'atto dei difensori delle parti, nonché delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell'esame con riferimento al luogo in cui la persona si trova, nonché dell'assenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa spettanti.

Dell'atto o dell'udienza, inoltre, è sempre disposta la registrazione audiovisiva.

Quanto, infine, all'ambito di applicazione della normativa in esame, si rileva che gli istituti in questione potranno trovare applicazione sia su disposizione del giudice, che su disposizione del p.m..

Nel primo caso, la partecipazione a distanza viene ora richiamata da una serie di norme, tra cui si segnalano quelle sull'istruttoria dibattimentale (art. 496, comma 2-bis, c.p.p., e art. 422, co. 2 c.p.p., che generalizzano la possibilità, con il consenso delle parti, di esaminare a distanza testimoni, imputati in procedimento connesso, periti, consulenti tecnici e parti private), sull'interrogatorio di garanzia della persona sottoposta a misura cautelare (art. 294, co. 4) e per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo (art. 391, co. 1).

In relazione, invece, agli atti di indagine del pubblico ministero, si è intervenuti sulla disciplina degli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360, co. 3-bis) e dell'interrogatorio dell'indagato, anche delegato (art. 370, co. 1-bis). Per l'attività della polizia giudiziaria, in aggiunta all'ipotesi appena ricordata, si è prevista la possibilità di partecipazione a distanza per l'assunzione delle sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (art. 350, co. 4-bis). Requisito comune della disciplina di tali atti mediante partecipazione a distanza è che la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore (in caso di interrogatorio) o le parti (in caso di accertamenti tecnici irripetibili) vi consentano.

La normativa sulla partecipazione a distanza non è invece espressamente richiamata in relazione all'assunzione di informazioni da parte del p.m. ex art. 362 c.p.p. o da parte della p.g. ex art. 350 c.p.p.. Tuttavia, tale silenzio legislativo non sembra doversi interpretare come



volontà di escludere l'assunzione di informazioni dalla persona informata sui fatti dall'ambito di applicazione dell'istituto in parola. Infatti, al di là degli specifici richiami delle singole norme del codice, l'introduzione di una disciplina generale, mediante inserimento di un nuovo Titolo II bis nel codice di procedura penale (con i citati articoli 133-bis e 133 ter), sembra consentire all'a.g. di disporre la partecipazione a distanza al compimento di singoli atti o alle udienze in via generalizzata, «salvo che sia diversamente previsto» (in questo senso, infatti, dovrebbe leggersi l'inciso iniziale dell'art. 133-bis). Tra questi casi, pertanto, ben vi potrebbe rientrare l'assunzione di informazioni "a distanza", mediante collegamento presso l'ufficio di polizia giudiziaria del luogo in cui si trova il soggetto da escutere (diverso rispetto a quello in cui si trova la p.g. procedente).

A tale interpretazione non appare ostativa la circostanza che il citato art. 133-bis c.p.p. preveda la partecipazione a distanza di una o più "parti" (e che, analogamente, la legge delega, all'art. 1, comma 8, lett. c), prescrivesse di «individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza possa avvenire a distanza»). In questo senso, infatti, si rileva, da un lato, che nella fase delle indagini preliminari è fisiologico che non ci siano (ancora) "parti" processuali e, dall'altro lato, che richiedere il consenso delle (future) parti anche per gli atti da compiere nel corso delle indagini preliminari confliggerebbe con la segretezza di tale fase procedimentale; inoltre, quantomeno rispetto all'assunzione di informazioni effettuata personalmente dal p.m., la partecipazione all'atto da parte della persona da escutere sarebbe in ogni caso dovuta (pena, in caso di sottrazione ingiustificata all'atto, l'accompagnamento coattivo), sicché anche per tale motivo un eventuale "consenso" prestato dalla persona da escutere non sarebbe compatibile con le caratteristiche proprie dell'atto di indagine in parola.

7. Il controllo giurisdizionale sulle attività di perquisizione.

Il decreto legislativo di prossima entrata in vigore ha previsto un mezzo di impugnazione azionabile da chi abbia subito una perquisizione effettuata d'iniziativa dalla polizia giudiziaria o disposta dal pubblico ministero. L'art. 252 bis c.p.p. ed il comma 4 bis dell'art. 352 c.p.p. prevedono, infatti, la possibilità di proporre al giudice un'opposizione avverso il decreto che abbia disposto o convalidato una perquisizione che non abbia generato alcun sequestro. L'opposizione dovrà essere accolta tutte le volte in cui il giudice accerterà l'insussistenza dei presupposti di legge per l'esecuzione della perquisizione, ma non sono state previste ricadute invalidanti in punto di utilizzabilità dei risultati della perquisizione e degli atti conseguenti. L'accoglimento dell'opposizione, pertanto, non avrà effetti immediati nel procedimento penale nel quale si è svolta l'attività di ricerca della prova o in quello che potrà scaturire all'esito della stessa, ma potrà avere effetti di altra natura. La dichiarazione di illegittimità della perquisizione potrà eventualmente essere tenuta in considerazione laddove sia necessario valutare la consumazione del delitto di cui all'art. 609 c.p. (perquisizione ed ispezione personali arbitrarie).



Pur non determinando dirette ricadute sull'attività operativa ordinaria, le disposizioni sopra indicate impongono di richiamare l'attenzione degli operatori di polizia sulla necessità di descrivere e rappresentare nella documentazione degli atti d'indagine compiuti tutti gli elementi del fatto che consentano di apprezzare la legittimità della perquisizione.

A tal proposito è opportuno ricordare che le perquisizioni d'iniziativa effettuate dalla polizia giudiziaria si distinguono in:

1) perquisizioni personali o locali disciplinate dal codice di procedura penale, le quali possono essere effettuate d'iniziativa dalla polizia giudiziaria solamente in caso di:

a) flagranza del reato;

b) evasione;

c) quando si debba procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare di persona imputata per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 c.p.p.;

d) quando si debba procedere all'esecuzione di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 c.p.p.;

e) quando si debba procedere ad un fermo.

In tutti questi casi è sempre necessario che vi sia fondato motivo di ritenere che *“sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso”* (art. 352, 1° comma, c.p.p.). Giova evidenziare che in tali ipotesi l'attività di ricerca della prova presuppone che sia già stata acquisita una notizia di reato e non è consentito utilizzare la perquisizione per ricercare una *notitia criminis*.

2) Perquisizioni personali o locali disciplinate da leggi speciali, fra le quali si rammentano:

a) perquisizione ex art. 103 DPR 309/90 volta alla ricerca di stupefacenti, la quale ha come presupposti l'esistenza di un'operazione di polizia volta alla repressione del traffico di stupefacenti, la sussistenza di un fondato motivo per ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope e, infine, l'impossibilità, stante l'urgenza, di ottenere una preventiva autorizzazione telefonica da parte del pubblico ministero;

b) perquisizione ex art. 25 bis d.l. 306/92 da effettuarsi su interi edifici o blocchi di edifici dove vi sia fondato motivo di ritenere che si trovino armi, munizioni o esplosivi ovvero che si sia rifugiato un latitante o un evaso in relazione a taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis del codice di procedura penale ovvero ai delitti con finalità di terrorismo;

c) perquisizione ex art. 27 l. 55/90, la quale concerne talune specifiche ipotesi di perquisizione in relazione alla repressione dei delitti di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter c.p.;

d) perquisizione ex art. 4 l. 153/75 la quale può essere eseguita in casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentano un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria ed *“al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili”*;



e) perquisizione locale ex art. 41 T.U.L.P.S. la quale può essere effettuata nel caso in cui si abbia fondato motivo per ritenere che in un luogo siano occultate armi, munizioni, materie esplodenti non denunciate o abusivamente detenute;

f) perquisizione locale ex art. 33 della l. 4/1929 la quale può essere eseguita dalla polizia tributaria qualora abbia notizia o fondato sospetto di violazioni delle leggi finanziarie costituenti reato, con riferimento alle violazioni di leggi concernenti i tributi doganali, la privativa dei sali e tabacchi, le imposte di fabbricazione sugli spiriti, zuccheri e polveri piriche e agli altri casi in cui sia espressamente stabilito dalle leggi speciali.

Le ipotesi di perquisizione ora richiamate differiscono notevolmente per presupposti e finalità ed in taluni casi possono essere effettuate anche in assenza di una formale acquisizione di notizia di reato, svolgendo a tutti gli effetti una funzione preventiva. Pertanto, esse non possono ritenersi del tutto equiparabili alle ipotesi di ricerca della prova disciplinate dall'art. 352 c.p.p., ma condividono con esse il profilo invasivo e limitativo delle libertà personali presidiate dall'art. 14 della Costituzione e sono per tale motivo sottoposte al sindacato di legittimità da parte del pubblico ministero.

Si ritiene pertanto utile richiamare l'attenzione sulla necessità di redigere gli atti di polizia giudiziaria indicando sempre e con la massima precisione possibile gli oggetti o le tracce che si intendono ricercare ed il concreto collegamento fra essi e l'ipotesi di reato posta a fondamento dell'attività di perquisizione. Nei casi in cui la legge consenta di perquisire luoghi o persone in assenza di una pregressa notizia di reato, sarà ancor più necessario indicare con chiarezza e precisione gli elementi del fatto che abbiano legittimato l'esercizio della facoltà attribuita alla polizia giudiziaria evitando formule di stile, espressioni generiche o riferimenti a circostanze riconducibili ad un personale convincimento dell'ufficiale di polizia giudiziaria, basato su circostanze difficilmente verificabili da terzi.

8. Disposizioni supplementari

La presente direttiva sulla riforma Cartabia diventa l'occasione per rivedere alcune prassi seguite in relazione ad alcuni comuni snodi dell'attività di polizia giudiziaria.

8 a) Adempimenti per i reati da codice rosso.

Con riferimento ai reati da "codice rosso" si ricordano gli adempimenti che la polizia giudiziaria seguirà nella trattazione delle notizie di reato.

a) Dovrà essere consultato il p.m. di turno solo in caso di applicazione di misura cautelare (comunemente l'arresto) o nell'ipotesi di intervento delicato per lite in famiglia, al fine di valutare eventuali provvedimenti da adottare a tutela della vittima. Non è necessaria l'interlocuzione con il p.m. per informarlo che una persona offesa si è presentata per sporgere denuncia o per avvisare del collocamento presso una struttura protetta o dopo un intervento



ordinario senza alcuna misura adottata. Si tratta di informazioni che non necessitano né di avviso né di adempimento da parte del magistrato del turno.

b) In tutti i casi ordinari, in assenza di arresti o allontanamenti di urgenza "da turno", è sufficiente inviare una c.n.r. tramite APU con specificazione "codice rosso". La notizia di reato verrà poi trattata in via prioritaria, iscritta con urgenza e assegnata nell'immediato ad un p.m. del "Dipartimento Soggetti Deboli". Tale prassi è sufficiente a garantire l'obbligo di immediata attivazione e comunicazione gravante sulla p.g. previsto dalla legge.

c) Si raccomanda di indicare in c.n.r. solo ed esclusivamente un unico reato da "codice rosso" (ad es. solo art. 572, 612 bis o 582-585-577 c.p.). La prassi invece registra c.n.r. con numerose ipotesi di reato, circostanza che di fatto comporta (dovendo intervenire nell'immediato con un'iscrizione urgente) la conseguente iscrizione di un fascicolo con tutti i reati indicati. L'iscrizione di più reati costringe il p.m. a un'inutile e dispendiosa attività burocratica ulteriore: stralcio, formazione di nuovi fascicoli paralleli, archiviazioni, avvisi ex art. 408 c.p.p., notifiche da parte delle FF.OO.

La contestazione di un solo reato, peraltro, consente un'agevole riqualificazione e modifica dell'originaria iscrizione nel caso in cui, all'esito delle indagini, si accertino altri delitti o si riesca a dimostrare effettivamente il maltrattamento in famiglia o gli atti persecutori.

d) Si raccomanda di indicare sempre nella c.n.r. se tra le parti vi sono state altre precedenti denunce-querele e, nel caso, se vi sono procedimenti pendenti connessi (inserendo numero di r.g.n.r. e p.m. titolare), al fine di concentrare il tutto in un unico procedimento. Andrà anche indicato se vi sono già stati interventi per lite in famiglia presso il nucleo familiare (allegando già alla c.n.r. le relative annotazioni di intervento, ove disponibili).

e) Si raccomanda di riferire anche l'esito negativo degli accertamenti di cui al punto d). Si tratta di informazioni cruciali per la valutazione del caso, anche in ottica negativa ai fini dell'archiviazione. Sovente però la mancata indicazione è interpretata dalla p.g. come assenza del dato ma è invece indispensabile che venga espressamente riportato, evitando quindi inutili deleghe per ottenere il chiarimento.

f) Si raccomanda di indicare se la persona offesa si trovi in struttura protetta (senza però inserire l'indirizzo o l'ente di riferimento) o comunque se sia in condizioni di sicurezza (ad esempio, per aver ricevuto ospitalità presso familiari, amici o conoscenti). Notizia è indispensabile al fine di valutare l'urgenza del caso. Andrà comunicata inoltre l'ipotesi opposta del rifiuto della donna al collocamento, circostanza parimenti rilevante ai fini della valutazione del reato.



g) Si raccomanda di assicurare il rispetto delle regole previste in tema di audizione protetta di minori (escussione con videoregistrazione e assistenza di psicologo). Ciò, oggi, diventa ancora più indispensabile, non solo per la tutela delle parti fragili, ma anche per evitare sanzioni processuali. Infatti, il nuovo art. 357 c.p.p., modificato dalla riforma Cartabia, prevede ora la inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte senza il rispetto delle modalità prescritte. Circostanza che comporta, oltre alla ripetizione dell'atto, l'inevitabile compromissione della prova dichiarativa perché ripetitiva e quindi non più genuina e attendibile. Sicché diviene oggi necessario procedere sempre con audizione protetta in caso di soggetto minore di anni diciotto.

8 b) C.n.r. in materia economica.

L'Agenzia delle Entrate trasmetterà alla Procura della Repubblica le sole denunce in cui siano chiaramente individuabili tutti gli elementi oggettivi costitutivi della fattispecie criminosa prospettata e sia stata superata la soglia di punibilità prevista dalla legge per la sussistenza dell'illecito penale.

Con la stessa finalità, l'Agenzia delle Entrate segnalerà i soli reati di cui agli artt. 10 bis, 10 ter e 10 quater co. 1 D.Lgs n. 74/2000 che non siano ancora estinti per effetto del pagamento rateale da parte del contribuente, precisando negli altri casi se sia in corso la rateizzazione del debito erariale e l'entità dell'imposta ancora dovuta.

Le c.n.r. trasmesse dall'Agenzia delle Entrate devono rappresentare in modo completo ed esaustivo il reato ipotizzato, con l'indicazione delle relative fonti di prova e della documentazione necessaria per la trattazione che andrà allegata alla comunicazione (avvisi di accertamento, processi verbali di constatazione, dichiarazioni fiscali presentate, Modelli F24, Modelli 770).

Nel caso in cui sia intervenuto il contraddittorio con il contribuente, la comunicazione dovrà contenere il relativo verbale e la documentazione eventualmente prodotta dal soggetto segnalato oltre ad illustrare le eventuali giustificazioni addotte dal contribuente e non condivise dall'Agenzia delle Entrate.

Le c.n.r. dovranno indicare inoltre il nominativo del funzionario che ha istruito la pratica e svolto le indagini fiscali in grado di riferire in sede dibattimentale sui fatti-reato oggetto della comunicazione.

Al fine di valutare la portata dell'evasione realizzata e favorire la trattazione unitaria dei procedimenti penali, l'Agenzia delle Entrate curerà l'invio in un'unica informativa delle ipotesi di reato dello stesso tipo commesse in annualità diverse dal medesimo soggetto.

In tutti gli altri casi l'Agenzia delle Entrate comunicherà se il contribuente sia già stato segnalato con altre c.n.r. collegate e già inoltrate, di cui dovrà fornire un riferimento sintetico.

Per consentire alla procura della Repubblica di valutare l'opportunità di presentare richieste di sequestro preventivo, le c.n.r. dovranno contenere la quantificazione del profitto conseguito dal contribuente per effetto del reato tributario commesso ed un elenco dei beni patrimoniali riferibili al soggetto segnalato che risultano dai registri mobiliari ed immobiliari.

In relazione alle segnalazioni che riguardano l'elargizione di fondi pubblici, l'Agenzia delle Entrate inoltrerà le notizie di reato solo dopo aver acquisito elementi di riscontro circa la sussistenza dei presupposti indicati dalla fattispecie penale, di concerto con il Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Brescia al quale l'ente accertatore potrà rivolgersi tutte le volte in cui sia necessario procedere ad approfondimenti investigativi nei confronti dei richiedenti il contributo, che da una prima analisi presentano elementi di sospetto. Nello specifico, l'Agenzia chiederà ausilio al nucleo PEF allorquando il richiedente abbia asserito di trovarsi nelle situazioni legittimanti l'erogazione e tuttavia sussistono elementi tali da far dubitare delle veridicità di quanto asseverato.

8 c) Infortuni sul lavoro.

Ad integrazione delle direttive vigenti in materia di indagini per infortuni e malattie professionali, il servizio PSAL provvederà alla trasmissione alla procura della Repubblica con inserimento collettivo in appositi elenchi mensili delle denunce da iscrivere a mod. 44 accomunate dalla proposta di archiviazione delle stesse, salvo sia opportuna la trattazione a mod. 21, delle seguenti patologie:

- patologia verosimilmente dovuta ad esposizione a rischio avvenuta in periodo incerto e difficilmente accertabile;
- patologia verosimilmente dovuta ad esposizione a rischio avvenuta in più aziende (almeno due), di cui non si evince un periodo di lavoro prevalente in un'azienda ovvero anche in ipotesi di medesima azienda in cui si siano succeduti più titolari d'impresa e non emerga un periodo prevalente di esposizione;
- patologia conseguente ad esposizione a rischio realizzata all'estero;
- patologia per la quale si rileva l'assenza o la scarsa rilevanza del nesso causale con l'esposizione professionale a rischio specifico;
- morte del titolare dell'impresa indagato;
- patologia insorta da almeno 6 anni per la quale non si hanno notizie di aggravamento;
- patologia per la quale si rileva l'assenza o la scarsa rilevanza del nesso causale con l'esposizione professionale a rischio specifico;
- impossibilità di ricostruire adeguatamente la eventuale condotta colposa dei responsabili dell'attività (es. azienda cessata da tempo).

Verranno invece sempre trasmesse con specifica notizia di reato, non inclusa nei sopra notati elenchi mensili, le patologie con esito mortale, quelle probabilmente o certamente insanabili, quelle comportanti invalidità permanente nonché cluster di patologie.

8 d) Reati di competenza della procura distrettuale.

Il catalogo dei reati è quello contenuto nell'art. 51 co. 3 bis e seguenti c.p.p.

Accade che per tali reati la polizia giudiziaria delle altre province del distretto trasmetta le informative alle procure circondariali anziché a quella distrettuale. La successiva trasmissione per competenza da una procura all'altra, che a volte si verifica dopo un lasso di



tempo considerevole, determina un ritardo nell'avvio delle indagini con conseguenze negative sul loro esito (si pensi all'ipotesi di adescamento di minori, con necessità di immediata perquisizione e di tutela della vittima).

Gli episodi che possono costituire fattispecie "spia" di reati di competenza distrettuale, oltre ad essere denunciati alla competente Procura circondariale, saranno anche riferiti dai responsabili degli uffici periferici di p.g. ai rispettivi comandanti dei reparti investigativi provinciali, al fine di consentire agli apparati insistenti su questo distretto di essere informati su eventuali collegamenti con la criminalità organizzata. I comandanti dei suddetti reparti provinciali, esaminati i possibili profili di collegamento, valuteranno poi di portare tali informazioni a conoscenza del procuratore distrettuale, al fine di consentirgli il necessario raccordo con il collega circondariale, come previsto da appositi protocolli in argomento.

8 e) Attività urgente e p.m. di turno.

Si riportano di seguito alcune indicazioni per migliorare l'attività operativa durante i turni di reperibilità esterna, al fine di rendere più efficienti le comunicazioni tra p.g. e p.m. di turno, limitando le interlocuzioni alle comunicazioni realmente necessarie.

Ogni giorno, infatti, si ricevono sull'utenza telefonica del turno esterno numerose telefonate improprie, che rendono solo più defaticante l'attività del magistrato reperibile.

Con la presente, pertanto, si offrono delle schematiche linee guida da osservare:

- il p.m. di turno deve essere chiamato nelle ipotesi di esecuzioni di misure cautelari (arresto, fermo, allontanamento d'urgenza dalla casa familiare), sia a decisione presa, sia nelle ipotesi dubbie che richiedano una decisione concertata, sia, più in generale, in casi problematici, delicati o complessi.
- non è necessario chiamare il p.m. di turno in ipotesi di esecuzione di misura cautelare o nei casi di esecuzioni di un ordine di esecuzione per sentenze irrevocabili (comunicazione non necessaria perché non comporta alcun adempimento, trattandosi di esecuzioni di provvedimenti già emessi);
- non è necessaria la chiamata per comunicare l'esecuzione di sequestri o perquisizioni di iniziativa, salvo nei casi delicati con decisioni da concertare insieme all'a.g. (es. per incidenti stradali); per sequestri e perquisizioni, infatti, è sufficiente l'inoltro dell'A.P.U. sul portale, per la successiva valutazione del p.m. in merito alla convalida;
- è invece necessario coinvolgere il p.m. di turno nel caso in cui l'indagato per omicidio stradale abbia spontaneamente rifiutato di sottoporsi ad analisi del sangue funzionali all'accertamento del tasso alcolemico o tossicologico, al fine di avviare la procedura ex art. 359 bis c.p.p. (prelievo coattivo di campioni biologici);
- rispetto alle fattispecie di reato a tutela degli animali, si assiste nella prassi al sequestro, probatorio o preventivo, dell'animale, operato d'iniziativa dalla p.g. (es. frequente: cani e tartarughe). Se l'autore del reato è ignoto sarà sufficiente disporre subito in via amministrativa l'affidamento dell'animale ad un ente che si occupi della custodia e



la c.n.r. andrà inoltrata come A.P.O. solo se il maltrattamento è frutto di condotte umane, senza, si ripete, procedere al sequestro. Quanto detto non vale per la fauna protetta dalla legge caccia (cfr art 28 e 30).

- le comunicazioni per i fermi identificativi di polizia dovranno essere effettuate, possibilmente, in unica soluzione e per una pluralità di fermi, evitando le comunicazioni in orario notturno;
- come detto sopra (cfr. paragrafo sul “codice rosso”), le chiamate per reati di violenza di genere dovranno essere effettuate solo in ipotesi di arresti o per dirimere delicate questioni, non per comunicare la semplice denuncia-querela appena sporta, essendo sufficiente l’inoltro di A.P.U. per assolvere al dovere di immediata comunicazione della notizia di reato;
- si raccomanda il rispetto della direttiva già emanata in tema di corpi di reato, sensibilizzando la p.g. ad inserire compiutamente, in caso di sequestro, i corpi di reato nel portale dedicato.

L’organizzazione di questo Ufficio prevede, oltre ad un turno di reperibilità per il compimento degli atti urgenti “ordinari”, anche dei **turni di reperibilità dei magistrati della Direzione distrettuale antimafia** e, parallelamente, **antiterrorismo**, secondo una tabella.

Tale turno ha il solo scopo di consentire alla polizia giudiziaria di informare il pubblico ministero distrettuale antimafia di fatti di sua esclusiva competenza ai fini di un eventuale compimento di atti urgenti previsti in relazione ai reati indicati nell'articolo 51, commi 3 bis e ter c.p.p.

La polizia giudiziaria non potrà quindi depositare atti non urgenti direttamente nelle segreterie dei magistrati DDA, individuandoli sulla base della suddetta tabella di reperibilità.

La tabella non sarà quindi utilizzata come base per l'assegnazione ordinaria degli affari della DDA le cui regole sono stabilite dal piano organizzativo di questo ufficio, con la precisazione che nei casi di assegnazione automatica, questa avverrà in base a procedure interne.

Nei casi in cui la p.g. abbia compiuto atti urgenti soggetti a convalida, il magistrato del turno esterno ordinario si coordinerà con il collega della DDA.

8 f) Avvisi ex art. 408 c.p.p.

Si tratta di una tematica che nella prassi operativa assume una valenza importante, per le implicazioni in termini di impiego di risorse umane.

Come noto, ai sensi dell’art. 408 c.p.p., la richiesta di archiviazione deve essere notificata alla persona offesa quando questa lo abbia richiesto in sede di denuncia-querela oppure quando, a prescindere dalla sua volontà, si tratta di uno di quei reati previsti dal comma 3 bis (sostanzialmente nei casi di furto in abitazione e quando si tratta di reati commessi con violenza, tra cui per es. rapina, lesioni, percosse, maltrattamenti, stalking, etc.).





Andranno rivisti quei modelli di denuncia-querela in cui in via predefinita viene inserita la dicitura “*la persona offesa dichiara di non rinunciare all’avviso di cui all’art. 408 c.p.p.*”, ovvero “*la persona offesa dichiara espressamente di non rinunciare all’avviso di cui all’art. 408, co. 3-bis, c.p.*” (in quest’ultimo caso, peraltro, anche nelle fattispecie non rientranti nel comma 3-bis dell’articolo in commento).

Tali incisi andranno eliminati dal modulo-tipo e inseriti a verbale solo se e quando effettivamente la persona abbia, in autonomia ed espressamente, dichiarato di non rinunciare all’avviso ex art. 408 c.p.p., giacché altrimenti finisce per firmare un verbale ove è contenuta una dichiarazione che in realtà non ha reso. Al di là del dato formale, spesso la persona offesa non ha un reale interesse ad avere l’avviso e, per converso, l’ufficio del p.m. è costretto ad ulteriori adempimenti, conseguenza di una distratta e pigra attività dell’operatore di p.g.

Si dispone, pertanto, che vengano soppressi nei modelli utilizzati negli uffici di ricezione delle denunce dei Corpi di polizia gli incisi sopra riportati, provvedendo a raccogliere la volontà di essere avvisati della richiesta di archiviazione solo se e quando il denunciante abbia spontaneamente richiesto di essere avvisato.

Ove il querelante manifesti il proprio disinteresse alla ricezione dell’avviso di archiviazione, sarà necessario dare atto nel verbale dell’espressa rinuncia all’avviso ex art. 408 c.p.p., anche (e soprattutto) nelle ipotesi di cui al comma 3-bis dell’articolo. Tale dichiarazione permetterebbe di evitare la notifica dell’avviso in molti casi come, ad esempio, in quelli di furto in abitazione.

Per le stesse ragioni, nelle ipotesi di reato c.d. “codice rosso”, quando la persona offesa effettua la ritrattazione/remissione di querela è bene raccogliere la sua rinuncia all’avviso ex art. 408 c.p.p., avendo dimostrato di non avere più interesse alla punizione del denunciato e all’opposizione all’archiviazione. Tale indirizzo si pone in linea con quanto previsto sul punto dalla riforma Cartabia che prevede l’esclusione dell’obbligo di notificazione dell’avviso ex art. 408 c.p.p. alla persona offesa che abbia rimesso la querela (nuovo art. 408 comma 2 c.p.p.).

8 g) Notizie di reato a carico di ignoti (singole o con elenco mensile).

La trasmissione “ad elenco” delle denunce a carico d’ignoti (ex art. 107 bis norme di att. c.p.p.), oggi adottata solamente per i reati di cui agli artt. 624 c.p. (furto semplice) e 635 c.p. (danneggiamento), andrà estesa (con le eccezioni di cui si dirà) a tutte le fattispecie di reato, trasmettendo così un unico elenco mensile contenente le denunce contro ignoti accomunate dalla proposta di archiviazione (che dovrà essere espressa per ogni elenco).

Le c.n.r. a carico di ignoti, da trasmettere sempre tramite APO, andranno suddivise nelle seguenti due categorie:

- notizie di reato trasmesse singolarmente con APO relative a denunce in cui la presenza di sufficienti elementi investigativi opportunamente sviluppati di iniziativa, può consentire l’individuazione dei responsabili;
- notizie di reato “ad elenco”, ex art. 107 bis norme di att. c.p.p., contenenti denunce prive di spunti investigativi o tali da risultare scarsamente rilevanti.



Si dovrà procedere all'invio per comunicazione singola anziché per elenco mensile solamente nei seguenti casi:

- denunce relative ai gravi delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), c.p.p. già sopra indicati (comunicazione immediata);
- denunce in cui ricorrono "ragioni di urgenza" di cui all'art. 347 co. 2 bis c.p.p. (es. obbligo presenza difensore, con atti soggetti a convalida, etc.);
- denunce relative ai delitti di "codice rosso";
- denunce con obbligo di avviso di richiesta di archiviazione, sia perché previsto dalla legge "per i delitti commessi con violenza alla persona" (articolo 408, comma 3 bis, c.p.p.) sia perché *espressamente* richiesto dalla stessa (art. 408 co.2 c.p.p.).

Per rimarcare l'importanza di un rigoroso rispetto delle indicazioni fornite si stabilisce che le notizie di reato incomplete negli elementi stabiliti o trasmesse in difformità alle indicazioni impartite saranno restituite per il successivo completamento e/o corretto inoltro.

I responsabili degli uffici in indirizzo sono pregati di darne capillare diffusione alle dipendenti articolazioni territoriali, affinché ottemperino alle suddette indicazioni.

Copia del presente documento verrà inviato al Sig. Procuratore generale in sede, per opportuna informazione.

Altre copie saranno trasmesse ai colleghi dell'ufficio con preghiera di monitorare la rispondenza delle soluzioni adottate rispetto alle esigenze dell'ufficio stesso.

Si allegano:

- 1) modulo per gli avvisi ex articoli 90 e 90 bis c.p.p..
- 2) verbale di identificazione ed elezione di domicilio.

Il Procuratore della Repubblica
Francesco Prete